

**IL TRIBUNALE DI SALERNO,**

IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE NELLE PERSONE DEI MAGISTRATI:

Dottor	Giorgio Jachia	Presidente Est.
Dottoressa	Francesca Sicilia	Giudice
Dottoressa	Enza Faracchio	Giudice

PRONUNCIA LA SEGUENTE:

**ORDINANZA DI CONCESSIONE DEL TERMINE
PER INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE**IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE DEL TERMINE EX ART. 44 CCII
RICHIESTO DA**DEBITORE**

ESPONENDO LE SEGUENTI

RAGIONI DELLA DECISIONE**1 INTEGRAZIONE DOCUMENTALE****1.1**

Il ricorso proposto ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII in data 24 ottobre 2023 nel procedimento unitario n. 75 sub. 2 dal debitore per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza con richiesta di concessione di un termine per il deposito della proposta, del piano e degli accordi non può essere allo stato accolto risultando indispensabile acquisire ulteriore documentazione.

Infatti ai sensi degli artt. 40 e 44 CCII l'atto introduttivo del ricorso di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza con richiesta di concessione di un termine per il deposito della proposta, del piano e degli accordi deve essere depositato unitamente alla documentazione prevista dal comma 3 dell'art. 39 CCII e quindi unitamente (quantomeno) ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e



delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti.

Nel caso di pendenza di ricorsi per liquidazione giudiziale, come questo, occorre anche (ai sensi del c. 10 dell'art. 40 CCCII) il rispetto degli obblighi di cui

2 DI QUESTO PROCEDIMENTO UNITARIO

2.1

Va premesso che il ricorso è stato depositato, come già detto, nel subprocedimento sub. 2 perchè nel subprocedimento sub. 1 sono pendenti i ricorsi riuniti formulati da tre creditori

richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della debitrice.

2.2

Va subito poi osservato che il debitore non allega al ricorso iscritto nel procedimento sub.2 alcun documento

2.3

Va poi rammentato che nel procedimento sub. 1 si è già tenuta la c.d. prima udienza in data 20 giugno 2023 in forma scritta nel corso della quale si è accolta la richiesta di rinvio per bonario componimento formulata dalla società debitrice.

2.4

Va poi fin da adesso segnalato che i creditori, sebbene onerato nel decreto di fissazione, non hanno notificato l'invito per l'udienza del 20 giugno 2023 al socio accomandatario.

2.5

Per completezza va precisato che la società debitrice si è costituita nel fascicolo sub. 1 depositando i tre ultimi bilanci.

2.6

Come già rammentato il collegio esaminato il ricorso depositato nel sub. 2 a ridosso della c.d. seconda udienza del sub. 1 ha rappresentato alle parti con l'ordinanza del 24.10.23 che appunto si era già tenuta la prima udienza nel corso della quale era stata formulata ed accolta l'istanza di rinvio e che quindi era già decorso il termine di cui all'articolo 40 c.10 CCII per presentare istanze del debitore di accesso alle procedure preventive.

In tale provvedimento il Tribunale vista l'istanza ex art. 44 CCII, ritenuto necessario sentire le parti prima di provvedere, fissava l'udienza del



25.10.23 contestuale a quella già fissata nella procedura per la liquidazione giudiziale avanti al G.D. autorizzando il deposito di memorie scritte

2.7

Va ora ricordato che nel corso dell'udienza del 25 ottobre 2023 il difensore del debitore eccepiva la nullità della prima udienza del ricorso proposto dai creditori per mancata notifica al socio accomandatario e quindi l'infondatezza del rilievo reso di ufficio sulla non tempestività del ricorso proposto dal debitore; concludeva pertanto chiedendo di accogliere la propria istanza ex art. 40 e 44 CCII.

Per contro il difensore di uno dei creditori prendeva atto del rilievo della resistente debitrice in ordine alla mancata notifica del ricorso al socio accomandatario ma rappresentava che se era vero che non era stata fatta la notifica al socio accomandatario era vero anche che il ricorso era fondato e che si sarebbe dovuto procedere subito alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale solo per la società e rinviare a breve per quella inerente il socio accomandatario.

Il difensore di uno dei creditori osservava inoltre che nei confronti della società la prima udienza si è già regolarmente tenuta.

2.8

Tanto intervenuto Il Giudice Delegato concedeva termine fino al 27 ottobre 2023 per note a tutte le parti e trasmetteva al collegio tanto per valutare se sia celebrata la prima udienza nel procedimento sub. 1 quanto per esaminare il ricorso del debitore sub. 2.

3 DELLA C.D. PRIMA UDIENZA

3.1

In questo caso l'udienza inerente la società convenuta si è con ogni evidenza arrestata in limine perché il creditore ricorrente il 16 giugno 2023 ha depositato poche righe nelle quali ha scritto In ottemperanza alla richiesta di svolgimento dell'udienza in modalità cartolare, disposta dal Giudice, con le predette note di trattazione scritta, redatte nel rispetto dei criteri di chiarezza, sinteticità e non ridondanza, nell'interesse della sua assistita NON SI OPpone alla richiesta di rinvio al fine di consentire la definizione bonaria del presente procedimento, qualora ne sussistano le condizioni.

3.2

Come noto tutto il procedimento unitario si regge sul principio di buona fede sicchè appare del tutto incongruo ritenere che si sia concretizzata la decadenza dalla facoltà di proporre gli strumenti alternativi a seguito di una



richiesta congiunta di rinvio dell'udienza per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Peraltro in questo caso essendo udienza cartolare il giudice delegato ha soltanto raccolto la volontà congiunta delle parti e disposto un rinvio.

3.3

In dottrina la tematica è esposta incisivamente laddove si chiede di definire *quale sia il segmento processuale della c.d. "prima udienza" e se si tratti della prima comparizione fisica o telematica delle parti innanzi al giudice designato all'istruttoria ed alla trattazione del procedimento unitario per l'apertura della liquidazione giudiziale, se si debba tener conto anche di udienze di mero rinvio o di non effettiva trattazione ovvero di un rinvio fuori udienza in cui lo spazio ed il segmento processuale non si sia affatto tenuto.*

In giurisprudenza (cfr., Tribunale di Messina, decreto 2 dicembre 2022, in Diritto della Crisi) si è precisato che il termine decadenziale contemplato dall'art. 40, comma 10, CCII ai fini dell'eventuale proposizione di una richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi ex latere debitoris coincide con la prima udienza di reale trattazione del procedimento, non già con quella in origine fissata e successivamente non celebrata. Questo caso è differente dal presente perché qui **la prima udienza si è celebrata telematicamente, ma solo in limine e quindi senza reale trattazione, anzi con l'accordo di non svolgere una reale trattazione.**

In realtà a ben vedere emerge che le parti avevano implicitamente stipulato un accordo di rinvio con **salvaguardia dei diritti di prima udienza** depositando due note scritte concordate. Certo la riserva dei diritti di prima udienza non vi è ma l'interpretazione proposta dal ricorrente potrebbe determinare una limitazione alla facoltà di tutela dei diritti, precludendo al debitore l'accesso ad uno strumento di risoluzione della crisi o insolvenza alternativo alla liquidazione giudiziale, sol per l'adesione ad un accordo processuale di rinvio.

4 DELLA MANCATA CITAZIONE DEL SOCIO ACCOMANDATARIO

4.1

Peraltro emerge che il creditore che ogni chiede di dichiarare la decadenza del debitore ha ommesso di notificare il ricorso al socio accomandatario ben descritto come tale nel decreto di fissazione dell'udienza nel Procedimento Unitario.

Tanto, se è vero che non vi è litisconsorzio necessario tra società e socio illimitatamente responsabile, concreta tuttavia ulteriore indizio per ritenere che l'udienza si sia svolta in limine, senza neppure costituire le parti.



5 DELL'INTEGRAZIONE DOCUMENTALE E DEI DOCUMENTI IN ATTI

5.1 IN BILICO TRA 7 C.2 E 44 C. 2

Attenta lettura in via di consolidamento del principio di trattazione prioritaria della domanda del debitore diretta a regolare la crisi porta ad affermare che le tre eccezioni fissate dal secondo comma dell'art. 7 non si applichino alla prima fase del ricorso ex art. 40 e 44 CCII, al ricorso con riserva di deposito.

Tuttavia tale lettura va integrata alla luce del primo e secondo comma dell'art. 44 laddove al primo comma indica al giudice la possibilità di concedere un termine tra trenta e sessanta giorni, il che disciplina una discrezionalità tecnica senza neppure fare riferimento ai giustificati motivi indicati alla lettera solo per l'eventuale proroga. Soprattutto va integrata con la disamina del potere di revoca del termine quando emergno concodotte del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi.

Queste precisazioni sono qui formulate per comprendere quale sia l'attuale fattispecie, dapprima segnalando quali documenti non siano stati depositati e poi evincendo dati da quelli depositati.

5.2 MANCATO DEPOSITO DELL'ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI

Come si rappresenta in dottrina l'elenco nominativo dei creditori va depositato perché il Tribunale deve disporre di una situazione aggiornata dei debiti dell'imprenditore, sovente non chiaramente evincibili nei bilanci, che per lo più riportano il dato in maniera aggregata e comunque non attuale rispetto al deposito del ricorso.

5.3 DEL MANCATO DEPOSITO DEGLI ALTRI DOCUMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 39

A bene vedere, dando per depositati i tre bilanci perché presenti nel fascicolo sub. 1, non manca soltanto l'elenco nominativo dei creditori. Infatti l'art. 40 c. 10 precisa che in caso di pendenza, come in questa fattispecie, di ricorsi dei creditori si chiede il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39 CCII.

Quindi, quando l'istanza di concessione di un termine per proporre uno strumento alternativo concreta una domanda riconvenzionale del debitore convenuto a seguito di un Procedimento Unitario aperto su iniziativa dei creditori il debitore non può limitarsi a depositare i tre ultimi bilanci e l'elenco nominativo dei crediti; deve anche depositare tutti i documenti richiesti dall'art. 39 C. 1 CCII ed in particolare: 1) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata; 2) uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; 3) un'idonea certificazione



sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi; 4) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione.

5.4 DOCUMENTI IN ATTI

Il resistente, come già detto, ha depositato il bilancio al 31.12.22 attestante una perdita di € 4.360.106,75 ma non ha depositato la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata chiesta dal tribunale nel decreto di convocazione per l'udienza del 20 giugno 2023.

Inoltre nelle memorie in atti non ha spiegato le ragioni per le quali le obbligazioni dei ricorrenti non inadempite.

Soprattutto il resistente non ha spiegato le ragioni dell'istaurazione di ben 5 procedimenti per esecuzione mobiliare e per le quali i ricavi si sono quasi azzerati dal 2021 al 2022.

Tali elementi dovrebbero emergere dalle relazioni del debitore che dovrebbero descrivere con attenzione gli elementi attivi e le ragioni per le quali è possibile proporre ai creditori una soluzione concordata della crisi,

5.5 INTEGRAZIONE SECONDO BUONA FEDE

In estrema sintesi il Tribunale rammenta alle parti che anche nel corso della fase dell'integrazione documentale per l'ammissione allo strumento di regolazione con riserva del deposito della proposta e del piano e nella successiva eventuale fase dell'apertura con riserva dello strumento di regolazione le parti devono ai sensi dell'art. 4 C. 1 CCII comportarsi secondo buona fede.

In particolare ai sensi dell'art. 4. C. 2 CCII il debitore ha precisi obblighi che, in una situazione nella quale emergono carenze documentali tanto nel procedimento unitario aperto dai creditori, vanno rimarcati.

6 TERMINE PER INTEGRARE E PER CITARE SOCIO ACCOMANDATARIO

Il tribunale ritiene quindi necessario concedere un termine, ai sensi dell'art. 47 c. 4, per integrare l'apparato documentale a corredo del ricorso del debitore e per citare il socio accomandatario nonché per sentire le parti prima di provvedere.

PQM

- (1). Dispone la trattazione unitaria dei ricorsi;
- (2). Dispone di costituire come parti nel subprocedimento sub. 2 anche dei creditori ricorrenti nel sub. 1 inserendo a cura della cancelleria copia dei loro ricorsi senza documenti, in quanto il procedimento è unitario;



- (3). fissa il termine del 12.11.23 per il deposito nel fascicolo n. 75 sub. 2 dei documenti da parte del debitore
- (4). fissa il termine del 12.11.23 per il deposito nel fascicolo n. 75 sub. 2 dei documenti da parte dei creditori;
- (5). Autorizza tutte le parti al deposito di memorie scritte fino al 15.11.23
- (6). Fissa l'udienza del 15.11.23
- (7). Prende atto che il Presidente del Collegio ed il G.D. con separato provvedimento dispongono l'abbreviazione dei termini e la citazione del socio accomandatario
- (8). Dispone trasmettersi copia al debitore, ai creditori ricorrenti ed al P.M.

COSÌ DECISO IN SALERNO IL 29/10/2023

Il Presidente Estensore
Giorgio Jachia

